

Roma, 11 settembre 2026

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 47 / 2026

Oggetto: Autotrasporto - Finanziamenti - Tributi - DL Carburanti octies - Proroga riduzione temporanea aliquote accise ed ulteriore finanziamento ed estensione temporale del credito d'imposta acquisto gasolio - Decreto legge 10.9.2026, n.157

Con il nuovo provvedimento indicato in oggetto, è stata disposta la proroga fino al 17 settembre 2026 (in precedenza 10 settembre) della riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa attraverso la riduzione della aliquota di accisa (al netto dell'IVA), nella misura di:

- 14 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 532,90 euro per mille litri);
- 8,4 centesimi al litro per l'HVO sostenibile (da 617,40 euro a 532,90 euro per mille litri).

Inoltre, sono stati stanziati ulteriori 16 milioni di euro per estendere anche al mese di settembre (in precedenza marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto) il riconoscimento del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese di autotrasporto commisurato alla maggiore spesa di gasolio sostenuta in ciascuna delle suddette mensilità rispetto al prezzo del gasolio del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si rammenta che attualmente è possibile presentare le domande entro le 23.59 di martedì 15 settembre 2026 attraverso la piattaforma disponibile all'indirizzo <https://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it/>.

Con tale nuova autorizzazione di spesa, che si aggiunge ai 386,2 milioni di euro già previsti dai precedenti provvedimenti, lo stanziamento totale ammonta a 402,2 milioni di euro; si segnala inoltre che, in fase di conversione dei cd *decreti legge carburanti quinquies, sexies e septies* è stato approvato un emendamento con cui è stata prevista una ulteriore autorizzazione di spesa pari a 11,4 milioni di euro.

Sommando quindi tutti gli stanziamenti previsti dai vari provvedimenti si giunge a un totale di 413,6 milioni di euro.

Pertanto, si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare le modalità per richiedere il credito d'imposta anche per il mese di settembre e relativamente all'integrazione delle nuove risorse stanziare.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli



G.U. n.210 del 10.9.2026

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2026, n. 157

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dall'11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a agosto» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a settembre». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, è incrementata di 16 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Art. 2

Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche

1. Nei casi di procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione di pozzi, al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi, qualora la regione interessata, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della documentazione a corredo dell'istanza, non si sia espressa sull'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Qualora il mancato rispetto del termine per l'espressione dell'intesa regionale si verifichi nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il termine assegnato ai sensi del primo periodo del presente comma non è superiore a trenta giorni. Entro il termine assegnato ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove un'apposita interlocuzione con la regione interessata al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinché la regione medesima si esprima sull'intesa.

L'interlocuzione non sospende il decorso del termine assegnato ai sensi del primo periodo del comma.

2. Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del comma 1 e l'inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attivita' di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuita' degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell'unita' economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un commissario ad acta al quale e' attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della regione interessata. Il commissario ad acta, nello svolgimento delle attivita' propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicita' e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici, socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto.

3. Il Consiglio dei ministri, con la deliberazione di cui al comma 2 o con successiva deliberazione, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, puo' nominare un subcommissario, che coadiuva il commissario ad acta nello svolgimento delle attivita' a esso attribuite. In caso di assenza o impedimento temporaneo del commissario ad acta, il subcommissario ne esercita le funzioni.

4. Il commissario ad acta di cui al comma 2 puo', altresì, essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Al commissario ad acta e al subcommissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 18,6 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 1 e, per gli anni 2026 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addi' 10 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio